

**COMUNE DI OSTIANO**  
(PROVINCIA DI CREMONA)

**REGOLAMENTO**  
**PER LA DETERMINAZIONE DEI CRITERI PER**  
**L'EROGAZIONE DEI SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI**

APPROVATO CON DELIBERAZIONE C.C. N. 15 DEL 07.04.2001

## REGOLAMENTO PER LA DETERMINAZIONE DEI CRITERI PER L'EROGAZIONE DEI SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI

Premesse:

- **Destinatari dei servizi:**

1. i cittadini italiani, gli stranieri e gli apolidi residenti nel Comune di ostiano;
2. i profughi, i rimpatriati ed i rifugiati aventi titolo di assistenza secondo le leggi dello Stato dimoranti nel Comune;
3. i cittadini italiani, gli stranieri, gli apolidi dimoranti temporaneamente che si trovino in situazioni di bisogno da esigere interventi non differibili e per i quali non sia possibile indirizzarli a corrispondenti servizi della Regione o dello Stato a cui appartengono, fermo restando la rivalsa sugli obbligati per la copertura dei costi non direttamente sostenuti dall'utente,  
*che si trovino in stato di bisogno.*

- **Stato di bisogno:**

Con riferimento all'art. 12 della L.R. 1/86, lo stato di bisogno è determinato dalla sussistenza di almeno uno dei seguenti elementi:

- a) insufficienza del reddito familiare, inteso come reddito disponibile in un nucleo familiare in rapporto alle esigenze minime vitali di tutti i membri del nucleo, allorquando non vi siano altre persone tenute a provvedere, o che, di fatto, provvedano all'integrazione di tale reddito;
- b) incapacità totale o parziale di un soggetto, solo o il cui nucleo familiare non sia in grado di assicurare l'assistenza necessaria, a provvedere autonomamente a se stesso;
- c) esistenza di circostanze, anche al di fuori dei casi previsti in precedenza, a causa delle quali persone singole o nuclei familiari siano esposti a rischio di emarginazione.

L'accesso alle prestazioni in ogni caso deve seguire criteri di priorità. Prioritariamente l'intervento deve riguardare bisogni "qualificati", determinati dalla presenza di persone in tutto o in parte incapaci di provvedere autonomamente a se stesse, sole o il cui nucleo familiare non sia in grado di provvedervi.

In ordine all'esercizio concreto del diritto di tutela dei propri interessi, sono da rendere a tutti i cittadini prestazioni che assicurino:

- diritto all'informazione sulla rete dei servizi e la relativa modalità di accesso;
- diritto ad esprimere preventivo consenso sulla proposta degli interventi da attuarsi nei propri confronti;
- diritto di partecipazione alla definizione delle modalità di gestione del servizio.

- **Definizione di nucleo familiare:**

Il nucleo familiare è composto dalle persone risultanti dallo stato di famiglia, più le persone non conviventi, ma a carico ai fini IRPEF, di uno dei componenti (art. 1 e 2 D.L. 109/98)

In deroga, come previsto dall'art. 4, comma 1, del D.L. 124/98, le persone di età superiore ai 65 anni, conviventi, possono scegliere di costituire un nucleo autonomo; l'anziano non può comunque costituire un nucleo familiare autonomo rispetto al coniuge non legalmente ed effettivamente separato.



## SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE (S.A.D.)

Spetta all'Assistente Sociale l'individuazione degli utenti del S.A.D.. Tale individuazione dovrà essere effettuata in relazione al tipo di bisogno, configurando la fascia di popolazione a più alto rischio di istituzionalizzazione o di ricoveri ospedalieri impropri.

Le domande di ammissione al S.A.D., che potranno essere presentate anche in via informale presso gli uffici Comunali, verranno esaminate dall'Assistente Sociale incaricata del coordinamento del Servizio. Questa, dopo una attenta valutazione del bisogno, stabilirà l'ammissione a fruire delle prestazioni del servizio, nonché i tempi e le modalità di intervento.

Al fine di verificare le prestazioni erogate l'utenza confermerà le stesse sottoscrivendo un apposito modulo.

## ASSISTENZA ANZIANI IN CASA DI RIPOSO

La misura del contributo sulla retta a carico del Comune verrà determinata secondo le seguenti modalità:

- la retta dei ricoverati negli istituti dovrà essere pagata dai ricoverati con i loro redditi (pensioni, anche di invalidità / accompagnamento, ed eventuali altri redditi)
- nell'ipotesi in cui i redditi personali si dimostrino insufficienti a coprire per intero la retta, vi dovranno provvedere i parenti indicati nell'art. 433 del Codice Civile e / o gli eventuali altri parenti o affini che abbiano beneficiato di lasciti o donazioni da parte del parente; obbligato sarà anche chi ha richiesto l'inserimento nell'Istituto e che ha sottoscritto la relativa dichiarazione di impegno al pagamento della retta ; alle persone ospitate in casa di riposo sarà comunque riservata la disponibilità di una quota di reddito per esigenze personali; tale quota va garantita in ogni caso, anche a coloro che non sono in grado di garantire direttamente il pagamento delle rette e non hanno altri che possano provvedere in merito; l'importo di tale quota, che viene in questa prima fase determinato in Lit. 100.000 mensili, può essere modificato annualmente con deliberazione della Giunta Comunale;
- In mancanza di parenti tenuti agli alimenti (art. 433 c.c.), il Comune integrerà la retta per coloro i quali, **negli ultimi tre anni non risultino proprietari né usufruttuari di beni immobili o titolari di diritto di abitazione**, dopo aver accertato l'inesistenza di altre fonti di reddito mediante gli strumenti in proprio possesso;
- In caso di possesso di beni immobili, le persone intestatarie degli stessi dovranno accollarsi in proprio, o tramite gli eredi più prossimi, l'intero onere del pagamento della retta, versando nel tempo una somma pari al raggiungimento del valore dell'immobile posseduto;
- Successivamente a questa operazione il Comune potrà intervenire economicamente.

Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente regolamento, si applicheranno le normative vigenti in materia.

